

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 13 agosto 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-385/12)

(2012/C 366/41)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Székesfehérvári Törvényszék

Parti

Ricorrente: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.

Convenuto: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con le disposizioni dei Trattati CE che disciplinano il principio del [divieto] generale di discriminazione (articoli 18 TFUE e 26 TFUE), il principio di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE), il principio di parità di trattamento (articolo 54 TFUE), il principio di parità per quanto riguarda le partecipazioni finanziarie al capitale delle società di cui all'articolo 54 (articolo 55 TFUE), il principio della libera [prestazione] dei servizi (articolo 56 TFUE), il principio della libera circolazione dei capitali (articoli 63 TFUE e 65 TFUE) e il principio di parità per quanto riguarda l'imposizione di tributi alle imprese (articolo 110 TFUE) il fatto che i contribuenti che esercitano l'attività di commercio al dettaglio nei negozi debbano versare un'imposta speciale se il loro volume d'affari netto annuale è superiore a 500 milioni di HUF.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel (Lussemburgo) il 27 agosto 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines/Edenred Luxembourg SA

(Causa C-395/12)

(2012/C 366/42)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel

Parti

Appellanti: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

Appellata: Edenred Luxembourg SA

Questione pregiudiziale

Se le prestazioni rese da un emittente di buoni pasto in Lussemburgo a favore di un esercizio di ristorazione aderente alla sua rete di accettazione siano, in tutto o in parte, esenti da IVA in applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, e successive modifiche, qualora per i buoni pasto concessi da un datore di lavoro ai suoi dipendenti nell'ambito della normativa statale (...), tenuto conto che l'adesione ad una rete di buoni pasto permette di beneficiare della clientela costituita dai dipendenti delle imprese clienti dell'operatore emittente dei buoni pasto e che quest'ultimo si fa carico dei costi di gestione dei buoni pasto, sia corretto affermare che il buono pasto non costituisce un titolo di pagamento a tutti gli effetti e che tali prestazioni non hanno per oggetto di garantire il pagamento del pasto consumato dal dipendente dell'impresa cliente (*ibidem*, parte B, lettera d), punto 2).

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Ricorso proposto l'11 settembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-412/12)

(2012/C 366/43)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos, agente, D. Düsterhaus, agente)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, atteso che tutti i siti di smaltimento incontrollato di rifiuti in funzione sul territorio cipriota non sono stati chiusi o adeguati alle esigenze della direttiva;

— condannare la Repubblica di Cipro alle spese.